



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Dipartimento

Storia  
Società  
Studi  
sull'Uomo



History  
Society  
Human  
Studies

Department

## REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA



### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei *Cultori della materia* e le loro attività.
2. L'espressione *Cultori della materia* indica esperti o studiosi che non appartengano ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, i quali abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare.

### **Articolo 2 (Funzioni)**

1. I *Cultori della materia* possono far parte delle commissioni d'esame per le discipline per le quali è stato attribuito il titolo.
2. Essi possono svolgere attività di supporto alla didattica, ma non possono, in alcun caso, svolgere attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari).
3. Per ciascun insegnamento non potranno esserci più di due *Cultori*. Durante lo svolgimento degli esami, i *Docenti* incardinati non possono essere in un numero inferiore rispetto ai *cultori della materia*.
4. Le attività svolte dai *Cultori* non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni in ambito universitario; esse sono completamente gratuite, essendo svolte esclusivamente su base volontaria.

### **Articolo 3 (Procedura di nomina)**

1. La nomina dei *Cultori* è disposta dal Consiglio di Dipartimento, su proposta di un professore ufficiale della materia per la quale il titolo è richiesto.
2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità dell'interessato, nella quale lo stesso confermerà di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
3. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di non intrattenere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.
4. Il docente proponente presenterà la proposta di cui ai commi precedenti al Consiglio didattico interessato, che la inoltrerà, corredata del proprio parere, al Consiglio di Dipartimento.

### **Articolo 4 (Requisiti e Documentazione)**

1. La proposta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti sottoscritti dal candidato:
  - a. curriculum del candidato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale o della laurea quadriennale e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo richiesto;
  - b. elenco delle pubblicazioni prodotte;
  - c. ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
2. Per il conseguimento della qualifica di *Cultore* è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti coerente con la disciplina per la quale si chiede il titolo:
  - a. essere dottore di ricerca o aver superato almeno il II anno di Dottorato;
  - b. essere titolare di assegno di ricerca universitario o del CNR;
  - c. essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole.
3. In alternativa al possesso dei titoli di cui al precedente punto 2, il candidato deve aver prodotto un congruo numero di pubblicazioni scientifiche coerenti con il SSD di riferimento.



**Articolo 5**  
**(Validità e durata)**

1. L'attribuzione della qualifica ha validità annuale e può essere rinnovata, sempre a cadenza annuale, su proposta del docente di riferimento accompagnata da dichiarazione di disponibilità dell'interessato (commi 2 e 3 dell'art. 3).
2. Il Cultore può fare uso del titolo esclusivamente durante il periodo di attribuzione dello stesso e con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale è conferito; le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore di Dipartimento sulla base delle attestazioni del titolare della disciplina.

**Articolo 6**  
**(Trasmissione degli atti)**

1. L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica di *Cultore della materia* o il rinnovo della medesima verrà comunicata dal Direttore di Dipartimento, con nota diretta al Docente proponente e al Presidente del Consiglio didattico interessato.

**Articolo 7**  
**(Norme transitorie e finali)**

1. Sono fatte salve le nomine dei Cultori della materia già in attività, conferite sulla base di precedenti decisioni del Consiglio di Facoltà e confermate dai Docenti di riferimento entro il termine del 25/01/2013.
2. Il presente Regolamento avrà vigore a partire dalla data di approvazione del relativo verbale di seduta da parte del Consiglio di Dipartimento.



**PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA**

Il sottoscritto prof. \_\_\_\_\_,  
titolare dell'insegnamento di \_\_\_\_\_  
nel Corso di laurea di \_\_\_\_\_ dell'Università del Salento, propone la nomina del  
dott. \_\_\_\_\_ quale cultore della materia per la disciplina

\_\_\_\_\_ SSD \_\_\_\_\_

Lecce, \_\_\_\_\_ Firmato \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia presso il Corso di laurea in  
\_\_\_\_\_ della Facoltà di \_\_\_\_\_  
dell'Università del Salento per l'anno accademico \_\_\_\_\_, in relazione alla disciplina

\_\_\_\_\_ SSD \_\_\_\_\_

di aver preso visione del Regolamento del Dipartimento SSSU sui Cultori della materia e di accettarlo in  
ogni sua parte;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: \_\_\_\_\_

di non intrattenere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi  
di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

**ALLEGA** alla presente:

*curriculum vitae* che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e  
scientifici posseduti;

elenco delle pubblicazioni;

altro:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Lecce, \_\_\_\_\_ Firmato \_\_\_\_\_